

**DALLA MANCATA QUALIFICAZIONE AL MONDIALE AL MANCATO
RISPETTO DEI PRINCIPI EUROPEI DI EVIDENZA PUBBLICA: LA FIGC
COME ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
(Nota a sentenza T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 13 aprile 2018, n. 4100)**

di ANTONIO MITROTTI

Dottorando di ricerca, abilitato all'esercizio della professione forense.

Abstract:

The purpose of creating a common market inspired the founding principles of the European Union Law.

Particularly the instruments for the developing a single market are three: a) the fundamental liberties of circulation; b) prohibiting the member States from providing financial support for economic operators; c) the guarantee of competition. These three principles influenced the way we define the public Italian administration, by guiding the rules of public accounting and influencing the demands of privatization originated in order to pursue the efficiency of the services provided on the market, and especially so as to avoid the undue influences by the public authorities. Body of public law was the reply given by the community jurisprudence, during the spread of the administrative divisions and the uncertainties of applying the regime inherent in the rules of public facts. In particular the European directives and the code of contracts accepted the valuable suggestions of the community jurisprudence. Lazio Regional Administrative Court recognized FIGC as a body of public law thanks to those prerequisites, by canceling the deeds of a procedure started by the Sport Federation for the entrustment of services.

Keywords: Body of public law - Rules of public evidence - Invalidation for illegitimacy - Transport and portage services - Jurisdiction of the Administrative Judge - Internal non life activity.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Organismo di diritto pubblico. - 3. Il commento alla sentenza del TAR Lazio del 13 aprile 2018, n. 4100.

1. Premessa

L'obiettivo di creazione di un mercato comune - tanto desiderato dai padri fondatori dell'attuale Unione europea¹ - ha ispirato, come noto, i principi fondativi del vigente diritto unionale, che, sin dall'origine dei Trattati istitutivi della Comunità europea, affonda ogni proprio provvedimento nella precipua volontà di favorire un unico mercato interno che sia caratterizzato e contraddistinto dall'eliminazione di qualsivoglia ostacolo alla libera circolazione di persone, merci, servizi e di capitali.

Tre, in particolare, sono stati gli strumenti realizzativi del processo di integrazione che ha contraddistinto la creazione del mercato unico europeo²: a) *in primis*, ha rivestito portata dirimente la garanzia delle c.d. quattro libertà fondamentali dell'Unione, ovvero le libertà di circolazione di lavoratori, merci, servizi e capitali; b) in secondo luogo, ha incarnato un peso 'decisivo' il divieto per gli Stati membri di erogare nei confronti degli operatori economici aiuti finanziari che potessero distorcere il mercato comune; c) da ultimo - e con funzione strumentale rispetto ai primi due - la necessaria tutela e garanzia della concorrenza.

Quanto questi tre fondamentali principi normativi, sottesi ai Trattati europei, abbiano influenzato il diritto amministrativo interno meriterebbe una trattazione *ad hoc* - nonché oggetto di approfondimenti in separata sede; sia sufficiente, tuttavia, mettere in evidenza due significative, e preliminari, osservazioni: da un lato è incontrovertibile, ad oggi, che il diritto europeo abbia influenzato, con decisività, il modo stesso di definire per il legislatore nazionale che cosa sia la "pubblica amministrazione" e cosa no³; dall'altro lato - ed in maniera altrettanto pacifica - è evidente che, sin da quando il nostro Paese dovette adeguarsi ai parametri di Maastricht, il sistema di contabilità pubblica delle amministrazioni⁴ sia stato pressoché "guidato" dalle regole contabili che l'Italia si è impegnata solennemente a perseguire a livello europeo e internazionale⁵, oltre che - è significativo puntualizzare - a livello costituzionale interno: con la

¹ Nell'ambito di un'ampia letteratura sul punto, appare prezioso il rinvio a U. DRAETTA, *Elementi di Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale. Ordinamento e struttura dell'Unione Europea*, Milano, 2009, p. 20.

² Per la sintesi dei principi costitutivi del mercato unico europeo, nonché per una preziosa ricostruzione delle vicende istituzionali (nonché costituzionali) dell'Unione Europea, R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Torino, 2016, pp. 100-143.

³ Utili, sul punto, gli approfondimenti in D. URANIA GALETTA (a cura di), *Diritto Amministrativo nell'Unione Europea. Argomenti e materiali*, Torino, 2014.

⁴ Per una lucida ed aggiornata analisi tecnica della complessa materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, M. FRATINI, *Compendio di Contabilità Pubblica*, Roma, 2017; si confronti, in particolar modo, l'approfondimento in tema di organismo di diritto pubblico, pp. 6-9.

⁵ Non è casuale la distinzione tra impegni europei ed impegni internazionali: giova sottolineare, solo per un esempio, come il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione europea - firmato il 2 marzo 2012 e la cui parte fondamentale è rinvenibile nel "patto di bilancio" (comunemente noto come *Fiscal Compact*) - costituisca un vero e proprio trattato internazionale stipulato al di fuori dei Trattati su cui è istituita l'Unione europea.

modificazione degli articoli 81, 97, 117⁶ e 119 Cost., in forza dell'entrata in vigore della legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1.

Quanto fin qui premesso fa da *pendant* per introdurre il peculiare ruolo di una figura 'relativamente' nuova per l'organizzazione amministrativa italiana, qual è oggi l'organismo di diritto pubblico, soprattutto affinché poter meglio comprendere la ricostruzione argomentativa che ha condotto il TAR Lazio - con una recente sentenza del 13 aprile 2018, n. 4100 - a sottoporre la FIGC - reduce, per altro, dalla cocente delusione per la mancata qualificazione al mondiale della nostra nazionale - al regime contemplato dal vigente D.lgs. 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che, come noto, è stato proprio posto in essere a recepimento - fedele - del contenuto delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, a loro volta confermatrice di quanto già precedentemente statuito con l'assetto normativo europeo disposto con le direttive n. 17 e 18 del 2004.

2. Organismo di diritto pubblico

L'obiettivo di un mercato unico - unitamente al divieto per gli Stati membri di apprestare aiuti finanziari per le imprese e alla fondamentale garanzia della concorrenza per gli operatori economici produttori di servizi - è stato l'*input* decisivo affinché - salva l'imprescindibile distinzione tra funzione amministrativa e servizio⁷ - si innescasse un processo in cui si è realizzata: « *l'evoluzione del diritto pubblico dell'economia che [...] ha visto una ritrazione dello Stato dall'intervento diretto nell'attività di impresa ed un connesso utilizzo di strumenti privatistici nell'erogazione dei servizi pubblici, [il che] ha imposto la necessità di un nuovo inquadramento giuridico dei soggetti di diritto sorti per effetto del fenomeno delle privatizzazioni. Questa trasformazione epocale dell'assetto proprietario e gestionale dell'esercizio dell'impresa pubblica ha reso necessaria una riconsiderazione delle categorie concettuali di riferimento* »⁸.

In termini di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, la nozione di amministrazione italiana - la cui definizione sfugge, di per sé, ad una concezione

⁶ Preziosa e significativa appare la ricostruzione giurisprudenziale sulla materia legislativa dello Stato, sviluppato nel contributo di A. SANDULLI, *La concorrenza nei servizi pubblici e negli appalti: tra sentenze della Corte costituzionale. Report annuale 2011*. Italia, in *IUS PUBLICUM NETWORK REVIEW*, aprile, 2011.

⁷ Illuminante sul punto, S. CASSESE (a cura di), *Istituzioni di Diritto Amministrativo*, Milano, 2012, pp. 25-27. In modo particolare appare utile puntualizzare come nel diritto amministrativo europeo la distinzione tra funzione e servizio sia fondamentale proprio per circoscrivere esattamente l'ambito applicativo della deroga disposta nei confronti della libera circolazione dei lavoratori, contemplata - con riguardo alle funzioni attinenti all'esercizio dei pubblici poteri e alla tutela degli interessi generali dello Stato o di enti pubblici - all'art. 45 T.F.U.E. Analogamente è sottratto alle norme europee di tutela della concorrenza - *ex art.* 101 ss. T.F.U.E. - l'esercizio di funzioni concernenti prerogative tipiche dei pubblici poteri; su quest'ultimo punto è emblematico il celebre caso Eurocontrol, Corte giust. UE 19 gennaio 1994, C-364.

⁸C. DEODATO, *Le società pubbliche. Il regime dei contratti*, in *www.giustamm.it*.

unitaria⁹ - è stata sempre più influenzata dall'utilizzo di strumenti privatistici, vuoi per l'esigenza - maturata anche alla luce delle pregresse esperienze negative - di esercitare attività imprenditoriali in modo efficiente ed efficace, vuoi perché con l'utilizzo di strumenti privatistici - in luogo dell'esercizio dei classici poteri autoritativi - si sarebbe favorito il miglior adeguamento possibile dell'organizzazione amministrativa italiana ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea: che non ammette, in alcun modo, che norme nazionali conferiscano posizioni di privilegio o vantaggio alle amministrazioni esercenti attività concorrenziali.

Senonché la selvaggia privatizzazione, da un lato, e la stessa ibridazione dei modelli di organizzazione amministrativa, dall'altro lato, hanno condotto, ad un certo punto, ad una 'nuova' situazione di incertezza, se non altro per il semplice fatto che non sempre risultasse chiaro quale dovesse essere il regime da applicare a determinati operatori del mercato.

Sotto questo profilo, l'organismo di diritto pubblico costituisce la più interessante risposta al fenomeno degli "smembramenti amministrativi"¹⁰.

Al dilagare di apparati amministrativi di natura ibrida ed incerta, non riconducibili ai tradizionali schemi dell'organizzazione amministrativa italiana, la giurisprudenza comunitaria ha infatti trovato nell'organismo di diritto pubblico¹¹ la figura risolutiva affinché evitare che i principi europei e le regole di evidenza pubblica fossero, in quale modo, eluse.

È stato così che - con la l'accantonamento di criteri di stampo squisitamente formale e soggettivistico - si è pervenuti a coniare una figura di "amministrazione aggiudicatrice" fondata su parametri di tipo oggettivo, in cui, cioè, l'analisi delle attività sostanzialmente esercitate sul mercato concorrenziale fosse effettuata sulla base di un paradigma funzionale, che avesse riguardo, essenzialmente, a tre profili: a) la soggettiva natura giuridica; b) le finalità perseguite dall'ente; c) l'esistenza di forme di finanziamento o di controllo sull'ente da parte dei pubblici poteri.

Appare evidente la *ratio* che ha condotto la giurisprudenza¹² a delineare la figura dell'organismo di diritto pubblico: rinvenibile, come per altro sostenuto da dottrina

⁹ S. CASSESE (a cura di), *Istituzioni di Diritto Amministrativo*, Milano, 2012, p. 3.

¹⁰ B. MAMELI, *L'organismo di diritto pubblico. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2003, p. 1.

¹¹ Per un approfondimento inerente i caratteri dell'organismo di diritto pubblico, nonché per una ricostruzione sulla sua evoluzione nella prima giurisprudenza comunitaria, G. LA ROSA, *L'Organismo di diritto pubblico. La non industrialità nella giurisprudenza*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 2/2007, pp. 293-318.

¹² Non si può qui far a meno di ricordare il celebre *leading case* di cui alla pronuncia della Corte giust. UE 15 gennaio 1998, Mannesmann, C-44/96, in Racc., 1998, I-00073. In quell'occasione, più esattamente, la Corte - impegnata in un delicato caso inerente l'attività della tipografia di Stato austriaca - non esitò nel porre a base della propria decisione il valore preminente della 'certezza del diritto europeo': coniando un paradigma funzionale che facesse dipendere la qualifica di 'organismo di diritto pubblico' unicamente dal possesso di requisiti di carattere oggettivo, tra cui spiccava, in specie, (oltre, chiaramente, al possesso dei concorrenti requisiti della personalità giuridica e della sottoposizione all'influenza dei pubblici poteri) il soddisfacimento di bisogni di interesse generale aventi un carattere non industriale o

autorevole¹³, non tanto nella volontà di ampliare le maglie dell'organizzazione dei soggetti pubblici, quanto, invece, nel voler circoscrivere e rendere il più certo possibile l'ambito di applicazione della disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, con l'irrinunciabile garanzia di uniformità di regime tra gli Stati membri dell'Unione.

In forza delle preziose soluzioni pretorie suggerite dall'intervento della giurisprudenza, la disciplina degli organismi di diritto pubblico ha poi trovato la propria naturale *sedes materiae* dapprima nelle direttive n. 17 e 18 del 2004 (recepte sul piano nazionale con il D.lgs. 2006, n. 163) e più di recente nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, il cui contenuto è stato pressoché fedelmente riprodotto al vigente art. 3 del D.lgs. 2016, n. 50.

3. Il commento alla sentenza del TAR Lazio del 13 aprile 2018, n. 4100

In un recente contenzioso amministrativo introdotto con ricorso volto ad ottenere l'annullamento degli atti di una procedura avviata dalla FIGC per l'affidamento di servizi, il TAR Lazio - con sentenza del 13 aprile 2018, n. 4100 - ha dichiarato infondata l'eccezione per difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente Federazione sportiva nei confronti della domanda con cui la ricorrente società chiedeva, invece, che la FIGC venisse sottoposta, in via generale, ai principi delle procedure ad evidenza pubblica e, in particolare, al regime contemplato dal Codice degli Appalti: sul punto ha assunto un rilievo pregnante proprio la questione inerente la qualificabilità della FIGC come organismo di diritto pubblico, dirimente al fine di individuare l'esatto ambito di applicazione delle regole di evidenza pubblica.

Segnatamente - con l'esplicito richiamo all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.lgs. 2016, n. 50 - è stato puntualizzato che nel novero delle "amministrazioni aggiudicatrici" rientrano - oltre alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali e agli enti pubblici non economici - anche gli organismi di diritto pubblico, individuabili - secondo quanto prescritto alla lettera d) del summenzionato articolo 3 del D.lgs. 2016, n. 50 - come enti: 1) istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotati di personalità giuridica; 3) le cui attività siano controllate o finanziate, in modo maggioritario, dallo Stato, enti pubblici territoriali ed economici ovvero altri organismi di diritto pubblico; oppure

commerciale, che - tra le fortissime critiche della dottrina - veniva assunto come requisito oggettivo di riferimento indipendentemente dalla predominanza, o meno, di tale attività sulle altre eventualmente svolte dall'organismo di diritto pubblico, con il sicuro pregio di estendere al massimo il regime della disciplina europea sulle regole di evidenza pubblica ma, anche, con l'indubbio pericoloso risvolto - fatto ben presente dalla dottrina più attenta - di ricadere in un nuovo soggettivismo legato alla verifica 'caso per caso' dello *status* giuridico di organismo di diritto pubblico; *ex multis* R. GAROFOLI, *Organismo di diritto pubblico: allineamento tra Giudice comunitario e nazionale*, in www.altalex.com; M.A. SANDULLI, *Impresa pubblica e regole di affidamento dei contratti*, in Federalismi.it

¹³ M. CHITI, *L'organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica amministrazione*, Bologna, 2000, p. 8.

ancora i cui organi di amministrazione, direzione o vigilanza siano costituiti da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, enti pubblici territoriali ed economici o altri organismi di diritto pubblico.

Ciò posto, il TAR - risalendo dalla disciplina contemplata dal D.lgs. 242/1999 - ha evidenziato i tratti distintivi delle federazioni sportive nazionali, giungendo fino a ricostruirne la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, perseguenti finalità prive di carattere di lucro, sebbene contraddistinte dall'indubbio rilievo pubblicistico connotante, per esempio, le funzioni amministrative relative alla ammissione e affiliazione di società, associazioni sportive e tesserati - ovvero alla revoca e modificazione dei relativi provvedimenti - nonché gli stessi compiti di controllo in merito al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi e al delicato utilizzo dei contributi pubblici.

Nelle Federazioni sportive, insomma, è indubbio che la connotazione privatistica della forma associativa conviva con la stessa valenza pubblicistica delle attività esercitate per legge.

Da puntualizzarsi è che in forza dello Statuto del CONI - esattamente di quanto disposto all'art. 20, comma 4 - le federazioni sportive siano tenute, comunque, a svolgere le proprie attività associative in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, e che, soprattutto, nel sistema delle fonti dell'ordinamento sportivo le federazioni nazionali - sebbene dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione - siano sempre sottoposte alla vigilanza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

In particolar modo, il TAR Lazio non ha potuto far a meno di osservare come - oltre ai già rilevanti compiti di vigilanza - il CONI eserciti anche dei significativi poteri di controllo sulle federazioni, a cominciare dalla verifica dei requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica, passando per l'approvazione annuale dei bilanci delle federazioni, sino alla stessa approvazione degli statuti di cui ogni singola federazione sportiva si dota.

Per queste ragioni il Giudice Amministrativo ha riconosciuto che - ferma restando l'autonomia attribuita dalla legge e dallo Statuto del CONI - non può assolutamente disconoscersi che il controllo esercitato dal Comitato Olimpico sulla FIGC si concretizzi: « *nella titolarità di poteri salienti nella vita e nell'attività [...] della FIGC, a cominciare dal riconoscimento [...] per continuare con l'approvazione dello statuto e del bilancio [...] fino alla verifica complessiva in ordine allo svolgimento dell'attività di promozione sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Il complesso di tali poteri deve ritenersi integrante il contenuto della nozione*

comunitaria di controllo, recepita dal legislatore nazionale nel disciplinare la figura dell'organismo di diritto pubblico»¹⁴.

In sostanza, il TAR Lazio, con la sentenza n. 4100/2018, ha ricostruito le peculiari caratteristiche genetiche della FIGC, quale forma associativa avente una personalità giuridica di diritto privato e perseguente rilevanti finalità di interesse generale, in rapporto alle quali vengono esercitate pregnanti funzioni amministrative di controllo da parte del CONI: a ben riflettere, dunque, sussistono tutti i requisiti contemplati dal Codice degli Appalti per la configurabilità come organismo di diritto pubblico e, dunque, la consequenziale estensione della qualifica di amministrazione aggiudicatrice, sottoposta al regime delle stazioni appaltanti.

In senso confermativo, peraltro, il Collegio del TAR ha richiamato pure una delibera dell'ANAC - n. 372 del 26 marzo 2016 - in cui l'Autorità anticorruzione è giunta alle medesime conclusioni.

Né, all'opposto, potrebbe aver un valore contrario - ha stigmatizzato il TAR - il fatto che la FIGC non sia inserita nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT: ciò in quanto - sebbene in forza delle regole fissate dal Sistema Europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95) nella Federazione Italiana Giuoco Calcio sia assente il requisito afferente al finanziamento pubblico maggioritario - tale requisito sarebbe comunque irrilevante ai fini della qualificabilità come organismo di diritto pubblico, sussistendo l'alternativo presupposto del controllo esercitato dal CONI (che è un ente pubblico non economico)¹⁵.

Per completezza giova puntualizzare come il TAR Lazio abbia aggiunto - mortificando le eccezioni processuali sollevate dalla resistente FIGC - che, anche a prescindere dalla stessa riconducibilità della FIGC alla figura dell'organismo di diritto pubblico, una risalente e consolidata giurisprudenza amministrativa avesse, comunque, già affermato per dei casi analoghi la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo e la sottoposizione alle regole di evidenza pubblica dell'attività contrattuale posta in essere dalla FIGC, con il richiamo specifico al caso verificatosi in merito: « *la licitazione privata con cui la FIGC sceglie il contraente di un contratto atipico di sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio [che] non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione ma rappresenta il momento in cui questa,*

¹⁴ TAR Lazio 13 aprile 2018, n. 4100.

¹⁵ Per degli approfondimenti sulla natura giuridica del CONI, specie all'indomani del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, G. NAPOLITANO, *La nuova disciplina dell'organizzazione sportiva italiana: prime considerazioni sul decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di "riordino" del C.O.N.I.*, in questa Rivista, n. 3/1999, pp. 617-623; G. NAPOLITANO, *La riforma del Coni e delle federazioni sportive*, in *Giorn. dir. amm.*, n.1/2000, pp. 113-114; C. FRANCHINI, *Il riordino del Coni*, in *Giorn. dir. amm.*, n. 11/2003, pp. 1209-1214; più di recente G. PASTORI, *Il riordino del C.O.N.I. attuato con il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242*, in *Lineamenti di Diritto Sportivo*, L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO - G. SCIANCALEPORE (a cura di), Milano, 2008, pp. 89-93.

come organo del Coni, disciplina interessi fondamentali, strettamente connessi con l'attività sportiva" (Cons. St., sez. VI, 10.10.2002, n. 5442); nel medesimo senso Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2007, n. 4743, secondo cui "l'attività posta in essere da una federazione sportiva volta alla individuazione e scelta del contraente per un contratto avente ad oggetto l'assicurazione, a favore di tutti i tesserati, per la responsabilità civile e gli infortuni personali derivanti dallo svolgimento di un'attività sportiva, non costituisce una fase della c.d. vita interna della Federazione stessa, ma rappresenta il momento in cui questa, quale organo del C.O.N.I., provvede alla tutela dei suoi iscritti per i rischi ai quali questi sono esposti nell'esercizio dell'attività sportiva. In quanto finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, la Federazione agisce, dunque, quale organo del C.O.N.I., ponendo in essere atti amministrativi (e non meramente privatistici), con la conseguenza che la giurisdizione sull'eventuale controversia nascente da tale situazione deve essere riconosciuta al Giudice Amministrativo"»¹⁶.

In conclusione, anche in forza della preziosa ricostruzione inerente i suoi peculiari tratti genetici associativi, si deve riconoscere che ogni qualvolta la FIGC venga ad esercitare attività a valenza pubblicistica¹⁷ essa non potrebbe che essere sottoposta alle regole di evidenza pubblica nelle procedure di affidamento poste in essere, il che per due fondamentali, ed insuperabili, argomentazioni di diritto: *in primis*, per la generale riconducibilità della FIGC alla peculiare figura dell'organismo di diritto pubblico, in secondo luogo - e nella denegata ipotesi, di carattere residuale, che non venisse qualificata come un organismo di diritto pubblico - perché, in ogni caso, qualsiasi attività non costituente una fase della c.d. 'vita interna' alla Federazione realizza, già di per sé, il momento in cui la FIGC - quale federazione posta sotto la vigilanza ed il controllo del CONI - provvede alla tutela degli interessi generali, fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva calcistica nazionale.

A. MITROTTI

Dottorando di ricerca, Abilitato all'esercizio della professione forense.

¹⁶ TAR Lazio 13 aprile 2018, n. 4100.

¹⁷ Giova, per altro, puntualizzare come il TAR Lazio abbia significativamente precisato, con la sentenza in commento, che, ai fini della qualificazione come organismo di diritto pubblico della FIGC, il soddisfacimento di bisogni d'interesse generale, che siano privi di natura commerciale o industriale, non debba necessariamente rivestire carattere esclusivo delle attività poste in essere, essendo sufficiente che una parte dell'attività della FIGC presenti tali fondamentali qualità: la Federazione potrebbe, dunque, perseguire al contempo interessi di carattere commerciale e industriale, rimanendo in ogni caso qualificabile come organismo di diritto pubblico. Sul punto è stato pure fatto richiamo alla recente pronuncia della Corte giust. UE 5 ottobre 2017, n. 567.